



CONDIZIONI E REGOLAMENTO

ART. 1 Contenuto del contratto – descrizione del pacchetto turistico – norme applicabili

Il presente contratto è disciplinato dalle Condizioni speciali, dal Catalogo o dal programma a stampa espressamente indicato nelle Condizioni Speciali della Proposta di Viaggio, nonché dalle presenti Condizioni Generali. La descrizione del pacchetto turistico oggetto del contratto è contenuta nelle condizioni speciali della proposta di viaggio integrate dalle descrizioni contenute nel Catalogo o nel Programma a stampa ivi richiamato. Al presente contratto, sono altresì applicabili, in quanto non derogate, le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 111, nella Direttiva 90/314/CEE, nella convenzioni internazionali in materia, ed in particolare la Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084, la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 41, la Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806.

ART. 2 Prezzo – Revisione – Acconti

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nelle condizioni speciali della proposta di viaggio del presente contratto. Tale prezzo potrà essere modificato soltanto in dipendenza di variazioni del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, quali le tasse di imbarco e sbarco nei porti e negli aeroporti, e del tasso di cambio applicato (quale indicato nelle Condizioni Speciali della Proposta di viaggio). La revisione del prezzo sarà determinata in proporzione alle variazioni dei citati elementi ed al Viaggiatore verrà fornita l'indicazione della variazione dell'elemento del prezzo che ha determinato la variazione stessa. Al momento della prenotazione, e quindi, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, il Viaggiatore dovrà corrispondere un acconto pari al 25% del prezzo, oltre alla o alle quote di iscrizione. Il saldo del prezzo dovrà essere corrisposto trenta giorni prima dell'inizio del viaggio. Qualora la prenotazione avvenga entro 30 giorni dalla data di partenza, il Viaggiatore farà luogo al pagamento integrale contestualmente alla prenotazione.

ART. 3 Assicurazioni

Cielo Azzurro Tour Operator S.r.l. è assicurata in conformità alle prescrizioni del "Codice del Turismo", D.L. 23.05.2011 nr. 79, con polizza di Responsabilità Civile Professionale n° 160020 di AGA International S.A. (Allianz Global Assistance)

ART. 4 Recesso – Annullamento – Sostituzioni

4.1 - Il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità, nelle seguenti ipotesi: - aumenti del prezzo del pacchetto turistico indicato nelle Condizioni Speciali, in misura eccedente il 10% - modifiche essenziali del contratto richieste dall'Organizzatore dopo la conclusione del contratto e non accettate dal Viaggiatore. Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l'Organizzatore annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne che per colpa del Viaggiatore stesso, quest'ultimo ha i seguenti, alternativi diritti: - usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza – ricevere in restituzione la parte di prezzo già corrisposto entro sette giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell'intenzione di recedere, ai sensi del comma successivo, ovvero dell'annullamento. Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all'Organizzatore la proposta scelta di recedere ovvero di fruire del pacchetto turistico alternativo entro e non oltre due giorni dalla ricezione della proposta alternativa. Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il Viaggiatore ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto.

Il Viaggiatore non ha comunque diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, allorché l'annullamento del viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato nelle Condizioni Speciali, ed il Viaggiatore abbia ricevuto comunicazione del mancato raggiungimento almeno 20 giorni prima della data fissata per la partenza, ovvero allorché l'annullamento dipenda da cause di forza maggiore.



4.2 - Qualora il Viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate al punto 4.1, avrà diritto al rimborso delle somme versate al netto delle penalità (sotto forma di percentuale sul prezzo dei servizi a terra) di seguito indicate, oltre agli oneri vivi per l'annullamento dei servizi: fino a 30 giorni di calendario prima della partenza il 10%; dai 29 ai 18 giorni di calendario prima della partenza il 30%; dai 17 ai 10 giorni di calendario prima della partenza il 50%; dai 9 ai 4 giorni lavorativi prima della partenza il 75%; dai 3 giorni prima della partenza o in caso di rinuncia al viaggio già intrapreso non è previsto alcun rimborso. Sono in ogni caso escluse dal rimborso le quote di iscrizione e le quote assicurative. La variazione o la cancellazione di pratiche che includono biglietteria aerea di linea, se la stessa è già stata emessa, comporterà la penale prevista dalla regola tariffaria applicata. E' possibile stipulare una speciale polizza integrativa (facoltativa) contro le penalità da rinuncia al viaggio come indicato alla voce assicurazioni. Nessun rimborso viene riconosciuto a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o invalidità dei documenti personali di espatrio.

4.3 Sostituzioni - Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che l'Organizzatore ne sia informato entro 4 giorni lavorativi prima della data di partenza con le generalità del cessionario e non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, visti, certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal rinunciatario. Il soggetto subentrante dovrà rimborsare all'Organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura in cui gli verrà quantificata all'atto della comunicazione della cessione. Il cliente rinunciatario dovrà corrispondere in ogni caso la quota di iscrizione, se prevista e sarà solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi delle spese sostenute per la sostituzione. La sostituzione, tuttavia, non è applicabile alla biglietteria aerea di linea.

ART. 5 Responsabilità' dell'Organizzatore e del Venditore

La responsabilità dell'organizzazione nei confronti del viaggiatore per eventuali danni subiti a causa del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte a monte dal presente contratto è regolata dalla legge e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell'organizzatore, a qualunque titolo insorgente, nei confronti del viaggiatore potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni vigenti in materia in relazione al danno lamentato. L'agente di viaggio (Venditore) presso il quale sia stata effettuata la vendita del pacchetto turistico, non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma risponde esclusivamente delle obbligazioni nascenti nella sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalla legge e convenzioni vigenti in materia. E' esclusa in ogni caso la responsabilità dell'Organizzatore e del Venditore qualora l'inadempimento lamentato dal Viaggiatore dipenda da cause imputabili al Viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza maggiore, quali ad esempio: scioperi, sospensioni dei servizi per avverse condizioni atmosferiche, eventi bellici, disordini civili e militari, sommosse, calamità naturali, saccheggi ed atti di terrorismo, etc. L'Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal Viaggiatore nel corso dell'esecuzione del viaggio.

ART. 6 Reclamo

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal Viaggiatore senza ritardo affinché l'Organizzatore, il suo Rappresentante locale o l'Accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il Viaggiatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'Organizzatore ed al Venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

ART. 7 Legge Applicabile e Foro Competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana

ART. 8 Leggi Regionali

L'agenzia di viaggi osserverà le disposizioni delle leggi regionali vigenti. Polizza assicurativa NB5A MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.a.